



COMUNE DI SCHIO  
(Provincia di Vicenza)

# **REGOLAMENTO**

# **DI POLIZIA URBANA E**

# **CODICE CIVICO**

Approvato con deliberazione consiliare n. 203 del 23 luglio 1984

Aggiornamenti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 13 aprile 2015
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26 aprile 2018

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E CODICE CIVICO**

## **Indice**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Disciplina dei servizi di Polizia Urbana
- Art. 2 - Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana
- Art. 3 - Funzioni di Polizia Urbana
- Art. 4 - Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni
- Art. 5 - Esposizione e validità dei titoli
- Art. 6 - Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

### **TITOLO II - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO**

- Art. 7 - Divieto di occupare il suolo
- Art. 8 - Domande per l'occupazione del suolo
- Art. 9 - Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 10 - Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante
- Art. 11 - Occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione
- Art. 12 - Occupazione di suolo pubblico – Diniego
- Art. 13 - Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo
- Art. 14 - Installazione di tende solari
- Art. 15 - Installazione di insegne, targhe, vetrine, striscioni pubblicitari
- Art. 16 - Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci o altro
- Art. 17 - Esposizione di derrate all'esterno dei negozi

### **TITOLO III - NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- Art. 18 - Disposizioni generali
- Art. 19 - Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici
- Art. 20 - Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante
- Art. 21 - Rami e siepi
- Art. 22 - Atti contrari al decoro e alla decenza
- Art. 23 - Manutenzione degli edifici
- Art. 24 - Deturpamento di edifici pubblici e privati
- Art. 25 - Distribuzione di manifesti

- Art. 26 - Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi
- Art. 27 - Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico
- Art. 28 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- Art. 29 - Battitura di panni e tappeti
- Art. 30 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni
- Art. 31 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
- Art. 32 - Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani
- Art. 33 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
- Art. 34 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- Art. 35 - Trasporto di materiali di facile dispersione
- Art. 36 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- Art. 37 - Scarico di residui di costruzioni e riparazioni
- Art. 38 - Emissioni di fumo ed esalazioni – polvere
- Art. 40 - Disciplina della mendicITÀ nel territorio comunale
- Art. 41 - Divieto di campeggio libero

#### **TITOLO IV - QUIETE E SICUREZZA NEI LUOGHI PUBBLICI O ESPOSTI AL PUBBLICO.**

- Art. 42 - Disposizioni di carattere generale
- Art. 43 - Custodia e detenzione di cani o di altri animali
- Art. 44 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico
- Art. 45 - Cattura dei cani e di altri animali
- Art. 46 - Molestia agli animali
- Art. 47 - Colombi di città
- Art. 48 - Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali
- Art. 49 - Mestieri girovaghi
- Art. 50 - Trasporto di oggetti
- Art. 51 - Circolazione e trasporto di animali pericolosi
- Art. 52 - Deposito di cicli, carrozzelle, carriole
- Art. 53 - Rovinio di parti od accessori di fabbricati
- Art. 54 - Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati
- Art. 55 - Protezione in occasione di lavori
- Art. 56 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

- Art. 57 - Apertura di botole e chiusini
- Art. 58 - Pitture e verniciature fresche
- Art. 59 - Esposizioni
- Art. 60 - Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento
- Art. 61 - Carichi sospesi
- Art. 62 - Recinzioni
- Art. 63 - Luminarie e cavi elettrici
- Art. 64 - Uso e manomissione di segnali
- Art. 65 - Detenzione e deposito di materie infiammabili
- Art. 66 - Contatori del gas e bombole
- Art. 67 - Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza
- Art. 68 - Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni
- Art. 69 - Uso delle risorse idriche potabili
- Art. 70 - Sosta o fermata di veicoli a motore
- Art. 71 - Pulizia dei fossati

#### **TITOLO V - COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE – ESERCIZI PUBBLICI.**

- Art. 72 - Obbligo di vendita
- Art. 73 - Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita
- Art. 74 - Indicazione del peso delle merci
- Art. 75 - Esposizione dei prezzi
- Art. 76 - Carta da avvolgere
- Art. 77 - Limiti per il commercio ambulante senza posto fisso
- Art. 78 - Contegno degli esercenti il commercio
- Art. 79 - Somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione alcolica
- Art. 79 bis – Locali con apparecchi d'intrattenimento con vincita in denaro

#### **TITOLO VI - NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.**

- Art. 80 - Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni
- Art. 81 - Rimessione in pristino
- Art. 82 - Reiterazione

#### **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI.**

- Art. 83 - Entrata in vigore

# COMUNE DI SCHIO

## REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E CODICE CIVICO

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

La Polizia Locale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali educando al rispetto delle norme di convivenza civica.

La Polizia Locale collabora con gli istituti scolastici e le famiglie informando circa i principi contenuti nel Regolamento e realizzando collaborazioni rivolte a favorire l'educazione al rispetto del senso civico e della legalità.

#### **Art. 1 - Disciplina dei servizi di Polizia Urbana**

Le funzioni ed i servizi svolti dalla Polizia Urbana sono disciplinati dal presente Regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità Comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti.

Il presente regolamento disciplina inoltre le norme di corretto comportamento civico dei cittadini.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscano anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio, nonché a tutte le tipologie di emissioni che pur provenendo da luoghi privati abbiano effetto su altri luoghi o soggetti.

#### **Art. 2 - Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana**

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dagli altri funzionari ed agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, ai locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità. Per l'accertamento di reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

#### **Art. 3 - Funzioni di Polizia Urbana**

Le funzioni amministrative di Polizia Urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato, ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

#### **Art. 4 - Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni**

Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento devono essere presentate al Comune con domanda motivata, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

I termini e le modalità di rilascio del titolo sono disciplinati dalla legge n. 241/1990 nonché

dagli specifici regolamenti comunali attinenti alle singole materie.

I titoli si intendono accordati:

- a. personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b. previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;
- c. senza pregiudizio di diritti di terzi;
- d. con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;
- e. sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
- f. con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico;
- g. con facoltà di sospensione o di revoca, senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni cui il titolo è subordinato, o dei provvedimenti emanati anche con atti separati.

Il Comune potrà subordinare il rilascio o la validità di taluni titoli:

1. ad un contratto di assicurazione, ai fini della responsabilità civile, adeguato al rischio, che il richiedente è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazione di sua libera scelta;
2. a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati, a cura e spese del richiedente. Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

#### **Art. 5 - Esposizione e validità dei titoli**

I titoli di cui al presente Regolamento, devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. Essi dovranno comunque essere esibiti agli agenti che ne facciano richiesta. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'Ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

#### **Art. 6 - Sospensione, revoca e decadenza dei titoli**

Salve speciali disposizioni di Legge, i titoli rilasciati dal Comune:

1. possono essere sospesi quando venga accertata violazione alle condizioni nei medesimi stabilite o alla normativa vigente;
2. possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
3. devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari, od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Si intende decaduto il titolo:

- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;
- quando, senza il nulla-osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato. Ove si reputi necessario, il Comune può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.

## **TITOLO II OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO**

### **Art. 7 - Divieto di occupare il suolo**

E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

### **Art. 8 - Domande per l'occupazione del suolo**

Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito, dovrà fare domanda al Comune, indicando nella medesima la località e l'estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa, nonché quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

### **Art. 9 - Occupazioni permanenti e temporanee**

Si considerano permanenti le occupazioni non inferiori ad un anno, anche se non comportano costruzione di manufatti od installazione di impianti. Si considerano "temporanee" le occupazioni la cui durata sia inferiore ad un anno.

### **Art. 10 - Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante**

Il commercio ambulante a posto fisso può essere esercitato nelle aree dei pubblici mercati e nelle zone del territorio comunale appositamente stabilite dal Comune a norma di Legge. Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante sono disciplinate dal presente Regolamento in conformità alle norme vigenti in materia e alle disposizioni emanate in applicazione di esse nonché dal Piano Comunale sul Commercio su Aree Pubbliche.

### **Art. 11 - Occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione**

Senza autorizzazione o concessione del Comune sono vietate le occupazioni del suolo pubblico o soggetto al pubblico transito con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, scale, bracci di gru, carichi sospesi, cumuli di macerie, o altro materiale che possa comunque costituire pericolo o intralcio. Le occupazioni di breve durata sono disciplinate con apposita ordinanza che ne indica la tipologia, le modalità nonché le fasce orarie.

### **Art. 12 - Occupazione di suolo pubblico – Diniego**

Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità. Debbono essere negate quando pregiudichino l'incolumità pubblica. In ogni caso, dev'essere garantito uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni.

### **Art. 13 - Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo**

Ai titolari di permessi di occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni o autorizzazioni scritte, è vietato:

- a. infiggere pali o punte nel suolo;
- b. smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- c. ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici e ai negozi;
- d. depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili e rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito. I titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio ambulante, e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito

da ogni immondizia e rifiuto.

#### **Art. 14 - Installazione di tende solari**

E' vietata l'installazione di tende solari e simili senza titolo rilasciato dal Comune. Le tende e loro accessori sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio devono avere l'orlo inferiore ad un'altezza non minore a metri 2,20 dal marciapiede o passaggio pedonale\ciclabile e a metri 5,10 dall'area di circolazione veicolare o comunque all'altezza superiore eventualmente stabilita dal Regolamento Edilizio Comunale.

Il Comune stabilisce nell'apposito provvedimento di autorizzazione la sporgenza massima secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica; può autorizzare l'installazione di frange e mantovane prive di elementi rigidi e/o contundenti.

L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico o aree soggette al pubblico passaggio è di regola vietata qualora ostino ragioni di viabilità o di decoro edilizio od ambientale. Per le tende perpendicolari in genere e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolunni, il Comune stabilisce caso per caso se, ed a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso in rapporto alla situazione locale ed alla sicurezza della circolazione.

Tutte le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista al pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico.

Il Comune ha la più ampia facoltà di negare l'autorizzazione quando l'edificio indicato per il collocamento di una o più tende sia di interesse artistico, monumentale o storico. In tempo di pioggia o vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse possa derivare intralcio, molestia o pericolo all'incolumità delle persone o alla circolazione.

#### **Art. 15 - Installazione di insegne, targhe, vetrine, striscioni pubblicitari**

Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale e dai regolamenti edilizio, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, sulle occupazioni degli spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, è vietata l'installazione di insegne, targhe, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscioni e altri mezzi pubblicitari, senza autorizzazione del Comune, che potrà comunque proibirne il collocamento quando ne derivi alterazione od occultamento delle linee architettoniche dei fabbricati, risulti compromesso il decoro o l'aspetto di luoghi pubblici. Il Comune può prescrivere che le insegne o i cartelli pubblicitari abbiano determinate caratteristiche in armonia con le esigenze ambientali. Sono comunque vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento diretto verso aree di pubblico transito. Per le installazioni di cui al primo capoverso, se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la carreggiata, l'altezza dal suolo non potrà essere inferiore a metri 5,10. L'installazione di vetrine o bacheche potrà essere autorizzata di volta in volta tenuto conto della sporgenza dal muro e della località.

#### **Art. 16 - Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci o altro**

L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posaciacchi, attrezzature commerciali, merci o altro, può essere autorizzata o concessa a favore di negozianti o altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purché non ostino la viabilità o l'incolumità delle persone. Nel titolo può essere stabilito che l'occupazione di cui sopra non sia consentita in determinati orari o quando i locali siano chiusi.

#### **Art. 17 - Esposizione di derrate all'esterno dei negozi**

Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e di igiene. Dette merci debbono comunque essere tenute ad

un'altezza minima di cinquanta centimetri dal suolo.

### **TITOLO III**

#### **NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

##### **Art. 18 - Disposizioni generali**

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso. E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria. Agli aventi titolo è fatto obbligo di provvedere alla pulizia dei marciapiedi e delle aree private adibite a pubblico transito antistante il loro fondo. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso. E' vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento comunale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, dal regolamento di igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi dai regolamenti generali.

##### **Art. 19 - Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici**

E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti, e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere, o dar causa che cada o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo. I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei porta rifiuti.

##### **Art. 20 - Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante**

Il Comune, con apposita ordinanza, può porre a carico dei proprietari di qualsiasi stabile prospiciente la pubblica via, l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe, nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta.

##### **Art. 21 - Rami e siepi**

I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati a cura degli aventi titolo ogniqualvolta si crei una situazione di potenziale pericolo o intralcio per la circolazione o di oscuramento della segnaletica stradale.

Si possono tollerare limitate sporgenze di rami con altezza superiore ai metri 2,70 al di sopra del marciapiede, e ai metri 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. I proprietari di tutte le piante in questione sono tenuti a potarle su semplice richiesta degli agenti di Polizia Locale. I rami anche caduti accidentalmente sulla strada o su altri luoghi aperti al pubblico e, comunque, i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al primo capoverso, secondo le norme in vigore.

E' fatto obbligo ai soggetti di cui al primo capoverso di tagliare i rami e le piante poste ai limiti delle strade in zone collinari e montane per una fascia di tre metri dal limite della carreggiata al fine di ridurre la possibilità di incendio boschivo e di interruzione della viabilità in caso di eventi atmosferici straordinari.

Le violazioni di cui ai capoversi precedenti comportano oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

##### **Art. 22 - Atti contrari al decoro e alla decenza**

In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia

personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi all'uopo destinati. Nelle aree di circolazione, per motivi igienico-sanitari e per evitare l'imbrattamento di luoghi pubblici, è vietato sputare. Con apposito provvedimento può essere vietato, il nuoto ed il bagno nei laghi o nei corsi d'acqua e nelle fontane prospicienti aree pubbliche.

#### **Art. 23 - Manutenzione degli edifici**

I proprietari od i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, debbono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.

Debbono curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla tinteggiatura, alla pulizia dei numeri civici, nonché di tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo, fino a dentro gli appositi pozzetti nel caso di edifici prospicienti aree di circolazione pubbliche.

#### **Art. 24 - Deturpamento di edifici pubblici e privati**

E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto. Qualora i proprietari, i locatari, gli utenti degli edifici o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente, e comunque entro quarantotto ore dalla constatazione, all'eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venir eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso, ponendo a carico dei responsabili individuati e degli eventuali committenti i relativi costi. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro, o di opportunità, il Comune potrà provvedere all'immediata eliminazione dei deturpamenti ponendo a carico dei responsabili individuati e degli eventuali committenti i relativi costi. Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte, e comunque, la superficie dei manufatti.

#### **Art. 25 - Distribuzione di manifesti**

Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lanciare o lasciar cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione. La distribuzione dei materiali sopradetti, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, dev'essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone. La violazione di quanto previsto nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da irrogarsi al soggetto incaricato della distribuzione (persona fisica o giuridica), nonché al committente del messaggio pubblicitario.

#### **Art. 26 - Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi**

Salvo quanto prescritto da altri regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione del Comune è proibito collocare scritte, cartelli sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie o piazze.

#### **Art. 27 - Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico**

Senza autorizzazione del Comune, è proibito in luoghi pubblici o aperti al pubblico esercitare lavori artigianali. Il lavaggio o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono di norma vietate. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità, causati da forza maggiore o da caso fortuito.

### **Art. 28 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni**

La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili, non potranno essere lavati, esposti, distesi o appesi fuori dei luoghi privati o dei luoghi stabiliti dal Comune. E' vietato, altresì, distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza del Comune. Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non si provochi gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune.

### **Art. 29 - Battitura di panni e tappeti**

E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, soggetto a pubblico transito, dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici: tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

Tali operazioni potranno essere consentite soltanto negli orari e con le modalità stabilite dal Comune con apposita ordinanza.

### **Art. 30 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni**

La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni, dev'essere eseguita senza arrecare molestia o intralcio ai passanti. Il Comune potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.

### **Art. 31 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati**

E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque. I proprietari degli edifici, gli affittuari, e chiunque sia nel godimento di un immobile, devono provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque, in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

### **Art. 32 - Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani**

I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità nei luoghi e negli orari che sono stabiliti dall'apposito regolamento comunale di conferimento, raccolta e smaltimento. E' vietato gettare o calare rifiuti, sciolti od in contenitori, nelle strade, nelle piazze o nei corsi d'acqua. Il conferimento o la raccolta di rifiuti e di materiali di scarto voluminosi o ingombranti, dovranno avvenire secondo quanto stabilito dal Comune con propria ordinanza o dal regolamento comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Salvo quanto può essere disposto dal regolamento sopra citato, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

### **Art. 33 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci**

Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

La violazione di cui al comma precedente comporta oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 34 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri**

Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi a

norma di legge atti a non disperderne i liquidi.

La violazione di cui al comma precedente comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 35 - Trasporto di materiali di facile dispersione**

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, dev'essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria.

### **Art. 36 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio**

I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio. In caso di abbondanti nevicate, il Comune potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi. Qualora il Comune, con propria ordinanza, ritenga di stabilire che le falde dei tetti prospicienti vie, piazze, spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, debbano essere muniti di idoneo paraneve, ogni proprietario o inquilino di detti immobili dovrà provvedere costantemente e tempestivamente a scaricare la neve ed il ghiaccio dalle porzioni di tetto a valle del paraneve, dalle grondaie, dai poggiali e dalle sporgenze in genere. Le operazioni di cui ai precedenti capoversi dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti, in maniera da evitare danni alle persone o alle cose. Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti dalla circolazione veicolare o pedonale, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele eccezionali. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale. Qualora il Comune non provveda direttamente alla spatatura o all'asporto, la neve dovrà al più presto possibile essere trasportata a cura dei frontisti, in aree private non soggette a pubblico passaggio o nelle discariche autorizzate.

### **Art. 37 - Scarico di residui di costruzioni e riparazioni**

E' vietato eseguire, senza titolo del Comune, lo scarico ed il deposito anche temporanei sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico, dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di sterramento. Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dall'Autorità Comunale. Senza autorizzazione del Comune è vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati. Il Comune può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito. I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato. In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore, in solido con il committente dei lavori, laddove non sia previsto il direttore dei lavori.

### **Art. 38 - Emissioni di fumo ed esalazioni – polvere**

Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia. Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente. E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato o a luoghi di pubblico transito.

### **Art. 39 - Altri atti vietati**

In tutto il territorio del Comune è vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a. eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
- b. gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri, o altri oggetti;
- c. collocare, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;
- d. lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
- e. eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia fuori dei luoghi a ciò destinati;
- f. effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
- g. depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane e monumenti;
- h. entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o, comunque, danneggiarle;
- i. sedersi a terra, sulle aiuole o sui gradini dei monumenti o di altri edifici, sulle catenelle, sui corrimano e sui parapetti dei ponti;
- l. arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici o sui monumenti;
- m. sdraiarsi o salire sulle panchine.

Resta altresì vietato:

1. condurre, nelle località indicate dal Comune con apposita ordinanza, animali che sporchino i luoghi soggetti a pubblico passaggio, a meno che chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per l'immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere ed asportare gli escrementi.

Per conduzione animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui vengono preparati, trattati e/o conservati alimenti e bevande per la somministrazione al pubblico, si fa riferimento alla normativa vigente.

### **Art. 40 - Disciplina della mendicizia nel territorio comunale**

Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla Polizia Locale, dovrà essere tempestivamente segnalata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali.

L'accattonaggio nel territorio comunale è consentito sui marciapiedi dei luoghi pubblici purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione pedonale.

L'accattonaggio è vietato alle intersezioni stradali, antistante e nei pressi degli ingressi e all'interno dei cimiteri, dei luoghi di culto religioso, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati, all'interno delle aree pedonali, dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni in genere.

È vietato l'accattonaggio effettuato con la presenza e l'utilizzo di minori o con lo sfruttamento di animali.

L'accattonaggio è vietato davanti agli ingressi degli esercizi pubblici e lo stesso non deve intralciare l'accesso alle abitazioni, causare disturbo ai passanti o essere attuato con modalità minacciose, insistenti o irritanti.

E' fatto divieto a chiunque su tutto il territorio comunale di stazionare nelle aree adiacenti agli ecocentri senza avere materiale da conferire, nonché divieto assoluto di avvicinarsi ai

fruttori del servizio di smaltimento chiedendo la consegna di materiale prima del conferimento al servizio autorizzato.

#### **Art. 41 - Divieto di campeggio libero**

E' vietata qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento in aree pubbliche e private, senza l'autorizzazione del Comune; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada, avvalendosi delle ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico del possessore del veicolo rimosso.

### **TITOLO IV**

#### **QUIETE E SICUREZZA NEI LUOGHI PUBBLICI O ESPOSTI AL PUBBLICO**

#### **Art. 42 - Disposizioni di carattere generale**

In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico, è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

#### **Art. 43 - Custodia e detenzione di cani o di altri animali**

E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini, od in altri luoghi privati, cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone. Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni da non disturbare. I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via. Ai proprietari e detentori di cani o di altri animali è vietato condurre, lasciar vagare o abbandonare i medesimi se affetti da malattie, ferite o piaghe aperte.

#### **Art. 44 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico**

La circolazione e la detenzione di animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico è disciplinata dalle norme sovra comunali in materia.

#### **Art. 45 - Cattura dei cani e di altri animali**

I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale a ciò addetto. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni, come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

#### **Art. 46 - Molestia agli animali**

E' vietato molestare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie e sofferenze.

#### **Art. 47 - Colombi di città**

I proprietari di immobili ubicati nei centri abitati, sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte, abbaini, ecc., potenzialmente utilizzabili dai colombi di città per impedire che le aree possano divenire luoghi di riposo o di nidificazione dei volatili.

Sono vietati sia la somministrazione diretta di cibo ai colombi di città, che l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili da detti animali.

I proprietari di immobili utilizzati dai colombi sono tenuti alla pulizia del guano depositato nelle pertinenze dell'edificio.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 48 - Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali**

Per la disciplina delle attività rumorose si rinvia a quanto previsto dal regolamento in materia di inquinamento acustico.

#### **Art. 49 - Mestieri girovaghi**

I mestieri girovaghi quali a titolo esemplificativo cantante, suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo, lustra-scarpe e simili sono vietati, senza permesso del Comune, ad eccezione dei casi, nelle aree e negli orari o modalità previsti con apposita deliberazione di Giunta Comunale. Le violazioni di cui al presente articolo o a quanto previsto nella deliberazione sono sanzionate ai sensi del presente regolamento.

#### **Art. 50 - Trasporto di oggetti**

Il trasporto a mano di oggetti pesanti, voluminosi o pericolosi deve essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee. Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti e falci debbono esser muniti degli opportuni ripari durante il trasporto. Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e vengano trasportati orizzontalmente, debbono venire sorretti da almeno due persone. Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

#### **Art. 51 - Circolazione e trasporto di animali pericolosi**

E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie e con l'osservanza della normativa specifica in materia.

#### **Art. 52 - Deposito di cicli, carrozzelle, carriole**

E' vietato depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio.

#### **Art. 53 - Rovina di parti od accessori di fabbricati**

Ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni. Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti e delle grondaie. Qualora si verificano pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale. In caso di

pericolo immediato o di inerzia dei proprietari\titolari dei diritti di godimento, il Comune provvede alla messa in sicurezza dell'area ponendo le relative spese a carico degli stessi.

#### **Art. 54 - Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati**

Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi, o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune. L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi, o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

#### **Art. 55 - Protezione in occasione di lavori**

I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori, possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

#### **Art. 56 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse**

I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere. Gli scavi, le cave e le fosse (naturali e/o artificiali) esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

#### **Art. 57 - Apertura di botole e chiusini**

E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune. Le operazioni indicate nel comma precedente possono venire autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

#### **Art. 58 - Pitture e verniciature fresche**

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

#### **Art. 59 - Esposizioni**

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di Legge, il Comune potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, pericolosi per la pubblica incolumità.

#### **Art. 60 - Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento**

L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru, o di altri impianti di sollevamento, deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico, o aperto al pubblico, o sulle altrui proprietà. I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento. Resta salvo quanto previsto dalle norme specifiche in materia edilizia e per la prevenzione degli infortuni.

#### **Art. 61 - Carichi sospesi**

Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune. Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.

#### **Art. 62 - Recinzioni**

Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza determinata in base al Regolamento Edilizio.

#### **Art. 63 - Luminarie e cavi elettrici**

Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità Comunale. Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere conformi alle regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone ed alle cose.

#### **Art. 64 - Uso e manomissione di segnali**

E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

#### **Art. 65 - Detenzione e deposito di materie infiammabili**

Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione di incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio. Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, il Comune, con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

#### **Art. 66 - Contatori del gas e bombole**

Salvo diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale. E' fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 0,8 in locali interrati o semi-interrati. Quando risulti possibile, in relazione all'ubicazione e struttura del locale, i contatori e le bombole devono essere collocati all'aperto.

#### **Art. 67 - Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza**

Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi, od amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm. 20 x 30, contenente la scritta: "In caso di emergenza chiamare: ", seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati. Il Comune, con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

#### **Art. 68 - Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni**

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:

1. usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;

2. usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplosivi;
3. depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosivi o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
4. porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio;
5. impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.
6. fare uso di fiamme o accendere fuochi in luogo pubblico o privato senza le dovute cautele.

#### **Art. 69 - Uso delle risorse idriche potabili**

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, per esigenze prevalenti della collettività, il Comune potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

#### **Art. 70 - Sosta o fermata di veicoli a motore**

E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e quando il conducente abbandoni l'abitacolo, per cause indipendenti dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

I conducenti dei veicoli a motore hanno l'obbligo di spegnere il motore ai passaggi a livello fintanto che le sbarre siano abbassate.

#### **Art. 71 - Pulizia dei fossati**

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità e di efficienza: le condotte in cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e la percorribilità delle strade.

La violazione di cui al comma precedente comporta oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **TITOLO V COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE – ESERCIZI PUBBLICI**

#### **Art. 72 - Obbligo di vendita**

Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.

#### **Art. 73 - Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita**

Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio, ai pubblici esercizi e a laboratori, debbono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso, e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati. Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio. Gli esercenti il commercio ambulante con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo

con cura.

Le tende in genere, interne o esterne, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

#### **Art. 74 - Indicazione del peso delle merci**

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di vendita a peso netto, gli esercenti il commercio, quando vendono merci a peso, sono tenuti, a richiesta dell'acquirente, ad indicare per iscritto sui pacchi il peso della merce.

#### **Art. 75 - Esposizione dei prezzi**

Fatte salve le esenzioni espressamente previste per talune merci dalle disposizioni di legge per il commercio, chiunque espone merci per la vendita al minuto al pubblico, deve indicare il prezzo sulle medesime.

#### **Art. 76 - Carta da avvolgere**

Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, nei punti e luoghi di vendita è vietato recuperare la carta già usata e riutilizzarla per avvolgere generi commestibili.

#### **Art. 77 - Limiti per il commercio ambulante senza posto fisso**

E' vietato il commercio in forma itinerante lungo le strade individuate con apposito regolamento.

#### **Art. 78 - Contegno degli esercenti il commercio**

E' vietato agli esercenti il commercio gridare od usare amplificatori per reclamizzare le proprie merci o per altri motivi, come pure attirare clienti in modo petulante e sconveniente o con giochi o scommesse. Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti, grembiuli, camici ed altri indumenti decorosi e puliti. In particolare i macellai ed i salumieri non possono usare in luogo pubblico indumenti intrisi di sangue. Resta vietato ai suddetti esercenti altercare tra loro, usare modi, gesti e frasi sconvenienti.

#### **Art. 79 - Somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione alcolica**

E' fatto divieto, ai clienti delle attività che effettuano la somministrazione di bevande, di soffermarsi, al di fuori dei locali e delle aree prospicienti o comunque di pertinenza delle stesse, con oggetti di vetro o di ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc...), come pure di abbandonarli al di fuori di predetti locali in aree non attrezzate dai rispettivi esercenti, al fine di evitare che tali oggetti possano essere utilizzati come "armi improprie". I titolari delle attività di somministrazione hanno l'obbligo di informare la clientela dei predetti divieti e relativa sanzione tramite l'esposizione di avvisi ben visibili e richiamo diretto.

#### **Art. 79 bis - Locali con apparecchi d'intrattenimento con vincita in denaro\***

I locali nei quali vengono installati apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro, oltre a quanto stabilito nelle Norme Tecniche urbanistico-edilizie e ad altra specifica normativa in merito, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. le vetrate, le finestre e la porta d'ingresso devono garantire la trasparenza della superficie illuminante, per una fascia pari ad almeno 50 cm di altezza su tutto il fronte delle stesse;
2. è vietato il posizionamento di apparecchi d'intrattenimento con vincita in denaro negli ambienti o spazi interni dedicati ai fumatori;
3. il mancato rispetto di quanto specificato ai comma 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione di 250 €
4. la reiterazione della violazione comporta l'applicazione dell'art. 82 del Regolamento di

Polizia Urbana e Codice Civico.

Il presente articolo si applica a tutti i locali nei quali saranno installati apparecchi di intrattenimento con vincite in denaro (pubblici esercizi, sale gioco, sale scommesse, ecc.), dalla data del 26 aprile 2018.

\* Articolo aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale del 26 aprile 2018.

## **TITOLO VI NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

### **Art. 80 - Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni**

La violazione delle norme contenute nel presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria come previsto dal D.lgs. 267/2000 nonché dalle norme successive in materia.

Per l'accertamento delle trasgressioni, le contestazioni, le notificazioni delle medesime, e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme del Testo Unico della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), e della Legge 24.11.1981, n. 689.

### **Art. 81 - Rimessione in pristino**

Quando la trasgressione abbia arrecato danni a beni comunali o pubblici, il Comune potrà ordinare al trasgressore ed alla persona civilmente obbligata o solidalmente responsabile, la rimessione in pristino o l'eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine. In caso di inadempimento, il Comune potrà far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitandone le spese agli interessati.

### **Art. 82 - Reiterazione**

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie, si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Alla seconda reiterazione della violazione le sanzioni sono raddoppiate.

## **TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 83 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale ad eccezione delle disposizioni di cui agli art.21 in merito agli adempimenti relativi alle distanze di sicurezza delle strade collinari e montane e art. 23 inerenti gli scarichi delle grondaie, per le quali si rinvia all'adozione di specifica deliberazione di Giunta al fine di concordare con le parti interessate le tempistiche.